



## CORTE FEDERALE

La Corte Federale composta dai Signori:

Dott. VITTORIO ZANICHELLI  
Dott. LUIGI DE FICCHY  
Avv. CLAUDIO DI TULLIO

Presidente  
Componente rel.  
Componente

con l'assistenza della:

Sig.ra CONCETTA CALÒ

Segretaria

ha così deciso in relazione all'atto di impugnazione proposto dal Sig. ATTILIO GAGLIARDI, nato a Roma il 25.02.1949 nei confronti della decisione della Commissione giudicante nazionale affissa in data 11.09.2003 con la quale gli veniva inflitta la sanzione della radiazione.

### FATTO

Con atto del 16.04.2003 il Procuratore Federale deferiva ex art. 69 n. 1 lett. C – Reg. Giur. il tesserato Sig. ATTILIO GAGLIARDI alla C.G.N. che deliberava di procedere ai sensi dell'art. 70, II comma – Reg. Giur. in relazione alle seguenti incolpazioni:

- per avere il GAGLIARDI, già Presidente del disciolto C.R. Calabria, in sede di verifica contabile ed amministrativa effettuata dal Commissario straordinario, Consigliere Federale RENATO ARENA, relativamente alla contabilità del C.R. Calabria per l'anno 2002, omesso di fornire i dovuti giustificativi, relativamente agli ammanchi di cassa quantificati in € 13.913,57 per il I quadrimestre 2002 ed in € 6.665,68 per il II quadrimestre 2002 nonché per avere omesso di predisporre e depositare i bilanci del C.R. Calabria del quale era Presidente, relativamente al I ed al II quadrimestre del 2002.

Quanto sopra in violazione dei doveri istituzionali e degli obblighi statutari nonché in violazione del regolamento di amministrazione e contabilità.

- per avere lo stesso GAGLIARDI ATTILIO in violazione dell'art. 2 R.A.T. consegnato al Commissario straordinario, Cons. Fed. RENATO ARENA in data 14.12.2002 l'assegno n. 50137120 tratto sulla Banca di Credito Cooperativa di Dipingano, relativo alla copertura dell'ammancio di cassa del I quadrimestre 2002 che portato all'incasso dal suddetto Commissario straordinario risultava privo di provvista.

Celebratasi l'udienza, in assenza del GAGLIARDI non comparso, la C.G.N. con provvedimento affisso l'11.06.2003, ritenuta la responsabilità dell'incolpato in ordine a tutti i fatti contestati, deliberava di infliggere al GAGLIARDI la sanzione della radiazione. Osservava la C.G.N. in tale decisione che il comportamento omissivo del GAGLIARDI relativamente ai documenti giustificativi degli ammanchi di cassa "appariva pienamente provato" e che il comportamento dello stesso in ordine al rilascio dell'assegno era "significativo di riconoscimento di responsabilità" nonché che l'impegno dell'incolpato di ripianare l'ammancio del II quadrimestre non aveva avuto seguito.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Sig. ATTILIO GAGLIARDI con atto in data 20.06.2003 a firma del proprio difensore ritualmente nominato. L'appellante deduceva la nullità della decisione della C.G.N. per violazione degli artt. 68, comma III e 70, comma II – Reg. Giur. Chiedeva inoltre di riformare la decisione in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto.

La Corte Federale con decisione in data 15.07.2003 deliberava di annullare la decisione della C.G.N. affissa l'11.06.2003, rinviandola allo stesso Giudice per un nuovo esame del merito. In tale decisione la Corte Federale accoglieva l'eccepita violazione dell'art. 70, comma II – Reg. Giur. in ordine alla violazione all'esercizio del diritto di difesa, non avendo la C.G.N. alla data dell'udienza, acquisito la prova dell'avvenuta comunicazione della convocazione all'interessato.

Con decisione affissa l'11.09.2003 la C.G.N. deliberava di infliggere al tesserato Attilio Gagliardi la sanzione della radiazione. Riteneva la C.G.N. che la richiesta di ammissione di consulenza tecnica era inammissibile ed infondata in quanto risultava agli atti congrua relazione tecnica del Dott. GIUSEPPE COSTANZO, Revisore dei Conti regionale della FIPAV. Osservava la C.G.N. in tale decisione che il comportamento omissivo del Gagliardi relativamente ai documenti giustificativi degli ammanchi di cassa "appariva pienamente provato" e che il comportamento dello stesso in ordine al rilascio dell'assegno era "significativo di riconoscimento di responsabilità" nonché che l'impegno dell'incolpato di ripianare l'ammancio del II quadrimestre non aveva avuto seguito.

Con atto di impugnazione in data 21.09.2003 la difesa del GAGLIARDI chiedeva l'annullamento della decisione della C.G.N. in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Per quanto riguarda gli ammanchi deduceva che erano stati adottati senza una loro esatta prospettazione in un documento contabile –

amministrativo. Osservava che erroneamente si parlava di un ammanco relativo al II quadrimestre in quanto esistevano i relativi giustificativi di spesa e che per quanto riguarda la consegna a garanzia di un assegno da parte del GAGLIARDI in ordine all'ammanco di € 13.913,57 relativo al I quadrimestre 2002 derivava solo dalla assunzione di una responsabilità morale da parte del GAGLIARDI per il ruolo ricoperto. Escludeva che vi fosse una irregolarità nel fatto che il titolo fosse stato restituito in quanto fuori termine. Deduceva inoltre che la C.G.N. non ammettendo la richiesta di perizia contabile non aveva applicato l'art. 20, comma IV – Reg. Giur., impedendo l'esercizio del diritto di difesa.

Nella riunione del 16.12.2003 il Procuratore Federale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di I grado mentre la difesa del GAGLIARDI chiedeva in via preliminare effettuarsi perizia contabile in subordine l'annullamento della decisione della C.G.N.

## DIRITTO

L'appello proposto non merita accoglimento. Si osserva preliminarmente che la richiesta di perizia contabile non può essere accolta proprio in virtù dell'invocato art. 20, IV comma – Regolamento Giurisdizionale che prevede il rigetto delle istanze di nuovi mezzi di prova se i fatti risultino già provati o smentiti o se la deduzione sia irrilevante o ininfluenza. Rileva la Corte a tale proposito che le relazioni del Revisore dei Conti del Comitato regionale Calabria e del Commissario straordinario del Comitato regionale Calabria dimostrano con esauriente analisi dei dati che il saldo della Cassa contanti non è pari al saldo contabile per un totale di € 13.913,57 per il I quadrimestre 2002 mentre per il II quadrimestre risultano mancanti € 6.665,68. Di fronte a tale accertamento la difesa del GAGLIARDI non ha addotto alcuna prova della esistenza di documenti giustificativi di spesa che proverebbero una diversa situazione di cassa, la cui produzione avrebbe potuto giustificare il ricorso ad una perizia contabile.

Si deve peraltro osservare che al GAGLIARDI viene addebitato il comportamento omissivo nel fornire i documenti giustificativi, relativamente agli ammanchi di cassa inerenti il I ed il II quadrimestre del 2002 e che tale mancanza così come l'omissione della predisposizione del deposito dei bilanci del Comitato regionale Calabria, relativamente agli stessi periodi risulta incontestato ed incontestabile sulla base del documento redatto dai Consiglieri regionali del Comitato Calabria che in data 7.11.2002 hanno rimesso il loro mandato, rilevando le omissioni del Presidente GAGLIARDI in relazione alla presentazione dei bilanci e le deficienze di cassa esistenti che lo stesso Presidente non aveva provveduto né a giustificare né a ripianare. Tale documento viene confermato in maniera totale dalle citate relazioni del Revisore dei Conti del Comitato regionale Calabria e del Commissario straordinario del Comitato regionale Calabria che comprovano il gravissimo comportamento omissivo del Presidente ATTILIO GAGLIARDI.

In tale situazione la dichiarazione del GAGLIARDI indirizzata al Commissario straordinario RENATO ARENA con la quale rimetteva allo stesso l'assegno bancario

per la copertura dell'ammanco relativo al bilancio del I quadrimestre 2002 è un elemento che si inserisce nel quadro delle citate risultanze rappresentando un indiretto riconoscimento da parte del GAGLIARDI delle sue responsabilità. Nello stesso senso concorre l'impegno assunto nella stessa dichiarazione dal GAGLIARDI a rifondere la somma che risultasse mancante relativa al II quadrimestre 2002. Legittimamente pertanto la decisione di I grado mette in evidenza tra i comportamenti censurabili anche la circostanza che l'assegno consegnato al Commissario straordinario da parte del GAGLIARDI è risultato privo di provvista ed il suo impegno di ricolmare l'ammanco del II quadrimestre non ha più avuto seguito, risultando tale situazione pienamente dimostrata dalla relazione del Commissario straordinario RENATO ARENA.

Molteplici e gravi risultano pertanto i comportamenti e le omissioni poste in essere dal tesserato ATTILIO GAGLIARDI che anche in ragione del danno di carattere economico e di immagine per la Federazione si presentano contrastanti con i suoi doveri istituzionali e i precisi obblighi statutari nonché col regolamento di amministrazione e contabilità. La condotta del GAGLIARDI risulta pertanto assolutamente contrastante con i principi di lealtà e probità sportiva a cui i tesserati sono dovuti in base all'art. 2 del Regolamento affiliazione e tesseramenti e le gravi violazioni commesse non possono che avere quale conseguenza la cessazione dell'associazione alla FIPAV del GAGLIARDI in base all'art. 3, I comma – lett. F del Regolamento affiliazione e tesseramento e quindi la sua radiazione dalla FIPAV così come deciso dalla Commissione giudicante nazionale.

P.Q.M.

La Corte Federale rigetta l'appello proposto dal Sig. ATTILIO GAGLIARDI e conferma la decisione della C.G.N. emessa nei suoi confronti, affissa in data 11.09.2003. Dispone l'incameramento della tassa versata.

Roma, 16.12.2003

Il Presidente  
*Dott. Vittorio Zanichelli*